



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

SEZIONE D

Prot. n° 129/07-5289/08

Prot. n. 5735

Palermo, li 20 MAR. 2008
21 MAR. 2008

— ⊕

AL SIGNOR SINDACO DI
CAPACI (PA)

→ RESP. QUARTA AREA

OGGETTO: Legge 2/2/1974, n.64 - ART.13. - Comune di CAPACI
Piano Regolatore Generale .

Si trasmettono, debitamente vistati ai sensi dell'Art.13 della Legge 2/2/1974 n.64, gli elaborati tecnici di progetto corredati del parere favorevole di questo Ufficio di pari data della presente contenente prescrizioni.

L'Ingegnere Capo
(Ing. Pietro Lo Monaco)


UFFICIO REGIONALE
REGIONE SICILIANA

129/07-5289/08
20 MAR 2008

Allegato alla delibera Commissariale
n. 04 del 31/10
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupardi Cristofaro

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Antonio Messina





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Sez. D
Prot. n°129/07-5289/08

Palermo 20 MAR. 2008

L'Ingegnere Capo

Vista la nota del Comune di Capaci n° 17987 del 29.12.2006, acquisita al prot. di questo Ufficio al n° 129 del 03.01.2007, successivamente integrata con note n° 11187 del 22.06.2007, n° 18233 del 26.10.2007, e n° 1160 del 21.01.2008 e n° 1730 del 28.01.08, prot. di questo Ufficio n° 13475 del 27.06.2007, 21269 del 26.10.2007 e 1293 del 21.01.2008 e n° 1795 del 28.01.2008 con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art.13 della Legge 02.02.1974 n° 64, il parere di compatibilità geomorfologica sul Piano Regolatore Generale;

-Visto il R.D. 25.07.1904 n° 523

Vista la Legge 02.02.1974 n° 64;

Vista la Legge 10.05.1986 n° 27;

Visto il D.M. 11.03.1988;

Visto il D.M. 16.01.1996;

Vista la L.R. 15/91 art.6

Esaminati gli elaborati a firma dell'Arch. Giuseppe Messina ;

Visto lo studio geologico a firma dei geologi Gaspare Ingrao e Santina Sambataro;

A seguito delle risultanze complessive

ESPRIME PARERE

Che gli elaborati prodotti dal Comune di Capaci relativi al P.R.G. appaiono rispondenti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, secondo quanto riportato e prescritto nella relazione geologica.

IVILE
MO
VORRA
Tuttavia il presente parere favorevole non esime sia i privati che la Pubblica Amministrazione dall'obbligo di richiedere a questo ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla Legge 02.02.1974 n° 64, per la realizzazione di opere di insediamento a carattere privato e pubblico (urbanizzazioni), corredando i progetti esecutivi degli elaborati geologici e geotecnici, redatti da professionista abilitato, contenente i risultati delle indagini geognostiche di dettaglio, eseguite nell'area più direttamente interessata dalle opere.

Quanto sopra in conformità con le disposizioni dettate dal D.M. 11.03.88.

In tale sede Questo Ufficio esaminerà l'opera da realizzarsi nel contesto del piano correlandolo alla situazione dei luoghi.

Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. n° 523 del 25.07.1904.


Si prescrive, infine, di limitare al massimo le opere di sbancamento sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi sia che riguardino l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie; in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale configurazione morfologica.

Si raccomanda, altresì, che gli insediamenti abitativi avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo (laddove gli scarichi stessi non recapitano in pubblica fognatura), venga effettuato nel rispetto della legge 319/76 e relative "Norme tecniche Generali" di cui all'allegato n° 5, della predetta legge, nonché in osservanza della L.R. n° 27 del 15.05.1986 ed eventuali modifiche ed integrazioni.


Ulteriori prescrizioni riguardano tutto quanto contenuto nello studio geologico ed in particolare si prescrive che:

- 1) nelle zone individuate dal P.A.I. come aree soggette a pericolosità geologica P4 ed in quelle soggette a rischio geologico R4, identificate nella "Tav.12.a" è inibito l'uso edificatorio ed urbanistico. In tali aree dovranno porsi in essere interventi di consolidamento attivi ed opere di presidio passive volte alla mitigazione dei rischi derivanti dalla potenziale caduta massi dal prospiciente costone roccioso.
- 2) nelle aree interessate da pericolosità idraulica R3 secondo quanto riportato nel vigente Piano dell'Assetto idrogeologico, è inibito l'uso edificatorio e di trasformazione urbanistica.; si raccomanda l'Amministrazione in indirizzo di porre in essere gli interventi di regimentazione idraulica a tutela della pubblica e privata incolumità;
- 3) nelle fasce di rispetto delle faglie inattive, di ampiezza 20mt, è inibito l'uso edificatorio;
- 4) negli edifici esistenti ricadenti all'interno delle aree di cui ai superiori punti 1) 2) e 3)



 potranno eseguirsi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione) così come definito dall'art.20, comma 1 lettere a),b),c) e d) della Legge 71/78.

- 5) le zone di contatto stratigrafico tra litotipi differenti, identificati nelle cartedello studio geologico da B.5.1 a B.5.6 "carte della maggiore pericolosità sismica locale" ove possono innescarsi fenomeni di amplificazione differenziate del moto del suolo e cedimenti, possono essere urbanisticamente utilizzabili previe approfondite verifiche in ordine alla risposta sismica dei terreni, subordinandone l'utilizzo all'identificazione del piano di sedime omogeneo; tali verifiche e risultanze dovranno essere allegate allo studio geologico di dettaglio, di necessario supporto all'atto della richiesta dei successivi pareri di Questo Ufficio di cui alla Legge 64/74 ;
- 6) le zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti, ove possono verificarsi cedimenti diffusi e possibili fenomeni di liquefazione, classificati D nelle carte a maggiore pericolosità sismica locale, possono essere urbanisticamente utilizzabili a seguito di apposite verifiche geognostiche e sismiche dei terreni che dovranno essere allegate allo studio geologico di dettaglio, all'atto della richiesta a questo ufficio dei successivi pareri ai sensi della Legge 64/74.
- 7) per quanto riguarda la sorgente ad uso potabile "santa rosalia", fermo restando il divieto assoluto di ogni attività urbanistica in corrispondenza della zona di tutela assoluta di raggi pari a 10 ml. nell'intorno del pozzo, occorre al più presto redigere, per le aree di rispetto di raggio di 200 ml, apposito di studio di settore, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 236/88 e del Decreto Legislativo 152/99. In assenza di tale studio e della necessaria regolamentazione regionale in materia, cautelativamente, è vietata ogni ulteriore edificazione e/o urbanizzazione delle aree e, comunque, non possono essere esercitate le attività o destinazioni di cui all'art.6 del D.P.R. 236/88.
Nel caso in cui in tale area esistano edifici, non è consentito alcun ampliamento dell'edificato e/o inserimento di nuove infrastrutture varie. In ogni caso vanno eliminate, al più presto, le potenziali fonti di inquinamento, approntate le eventuali bonifiche dei siti degradati e realizzate tutte le opere essenziali alla salvaguardia della falda, quali: messa in sicurezza delle eventuali reti fognarie, eliminazione degli scarichi sul suolo, captazione ed allentamento dell'area delle acque piovane che interessano le opere pubbliche e private in atto insistenti all'interno della zona di rispetto etc. ;
- 8) per quanto concerne l'area in C.da Chianola ed Infurnari, ove la pianificazione di P.R.G. prevede zone C6 e C3 (Vedi Tav. 12.b) l'edificazione resta subordinata a verifiche geognostiche e geotecniche che dovranno essere allegate allo studio geologico all'atto della richiesta a questo ufficio del parere di compatibilità geomorfologica;





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

SEZIONE D

Prot. n° 129/07-5289/08

Prot. fur. 5735

Palermo, li 20 MAR. 2008

21 MAR. 2008



AL SIGNOR SINDACO DI
CAPACI (PA)

→ RESP. QUARTA AREA

OGGETTO: Legge 2/2/1974, n.64 - ART.13. - Comune di CAPACI
Piano Regolatore Generale .

Si trasmettono, debitamente vistati ai sensi dell'Art.13 della Legge 2/2/1974 n.64, gli elaborati tecnici di progetto corredati del parere favorevole di questo Ufficio di pari data della presente contenente prescrizioni.

L'Ingegnere Capo
(Ing. Pietro Lo Monaco)

RECEVUTO GENERALE

196
FO